CAMERA DEI DEPUTATI N. 3353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHEZZI, RODOTÀ, SENESE, COLAIANNI, ALFREDO GALASSO, PIZZINATO

Interpretazione autentica dell'articolo 1676 del codice civile

Presentata il 18 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. L'articolo 1676 del codice civile riconosce – come è noto –, a quei dipendenti (« ausiliari ») dell'appaltatore che abbiano prestato il loro lavoro nel compimento dell'opera o del servizio commissionato, il diritto a proporre, nei confronti dell'appaltante (o committente) un'azione diretta « per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda ». Si tratta, secondo l'opinione prevalente, di una azione mediante la quale i dipendenti si sostituiscono in prima persona al loro datore di lavoro (e non agiscono, quindi, in via surrogatoria: cosicché possono proporla anche dopo l'eventuale fallimento di questi); e comunque, secondo la migliore interpretazione, anche in difetto di previa escussione dell'appaltatore stesso. Ne consegue che, dal momento della richiesta – secondo alcuni, anche stragiudiziale –, il committente non può più pagare all'appaltatore, almeno nei limiti della somma richiesta dal dipendente: in altre parole, il pagamento all'appaltatore non sarebbe più opponibile al dipendente stesso (e quindi non sarebbe più, nei suoi confronti, liberatorio).

Si tratta, in sostanza, di una peculiare forma di garanzia offerta dalla legge ai dipendenti dell'appaltatore che si trovino nella menzionata situazione, quale che sia la loro categoria professionale o di inquadramento contrattuale (non, dunque, solo ai « muratori, fabbri ed altri artefici impiegati nella costruzione di un edificio o

di altra opera data in appalto », come si esprimeva l'articolo 1645 del codice civile previgente). Una garanzia, per altro, legislativamente, come si è visto, limitata, e anche per altri aspetti non piena, dal momento che, nei confronti del committente – che non è il loro datore di lavoro, né assume in altro modo tale qualità –, i dipendenti dell'appaltatore divengono, in virtù di questa norma, semplici creditori chirografari, non estendendosi a questa relazione giuridica istituita *ex lege* i privilegi che ordinariamente assistono i crediti di lavoro quando vengono fatti valere contro il datore. Per altro verso, però, la locuzione stessa della norma, che genericamente finalizza l'azione a « conseguire quanto è dovuto » ai dipendenti dall'appaltatore, è sufficientemente comprensiva per farci intendere che, in quel « quanto dovuto », non v'è solo la retribuzione in senso proprio, ma si possono e debbono ricomprendere anche gli altri crediti, anch'essi dipendenti dal rapporto di lavoro, e già entrati nel patrimonio dell'agente « nel tempo in cui egli propone la domanda » (e dunque, esemplificando, le quote accantonate o che avrebbero dovuto essere accantonate del trattamento di fine rapporto, l'indennità di mancato preavviso, il risarcimento del danno subìto per licenziamento illegittimo, il compenso per ferie non godute, le varie maggiorazioni e così via seguitando).

L'azione diretta disposta dall'articolo 1676 viene estesa, in via interpretativa, per identità di *ratio,* anche ai dipendenti del subappaltatore verso l'appaltatore, seppur sempre nei limiti del debito di questi verso quello.

Maggior interesse, però, presenta il carattere residuale che acquista la tutela in parola quando si versi nelle ipotesi di appalti di opere o di servizi riconosciuti leciti, ancorché si risolvano in una « esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore » (primo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in ragione del fatto che, in esse, non ricorre alcun decentramento o espulsione di lavoro dall'impresa appaltante (è all'interno del suo normale ciclo produttivo, infatti, che si svolgono, per definizione, i lavori di facchinaggio, pulizia, manutenzione ordinaria degli impianti, di cui parla, esemplificando, l'articolo 3 della legge dianzi citata); ovvero in ragione della specialità delle opere prestate e della natura dell'appalto per il cui compimento vengono svolte (articolo 5: appalti per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, lavori di manutenzione straordinaria, trasporti esterni da e per lo stabilimento e così via). Nei casi del primo tipo, il citato articolo 3 fa scattare le regole dell'omogeneità di trattamento retributivo e normativo dei dipendenti dell'appaltatore rispetto a quello che spetta ai dipendenti dell'appaltante, nonché della responsabilità solidale, a tal proposito, ed anche a proposito dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e di assistenza, dell'uno e dell'altro imprenditore. Regole dalle quali vengono invece esclusi i casi del secondo tipo (salvo l'obbligo, per un paio di essi, di ottenere l'autorizzazione per l'esclusione stessa dall'Ispettorato del lavoro). Ebbene, per le prime ipotesi l'articolo 4 della legge n. 1369 del 1960 consente che i diritti spettanti ai dipendenti dell'appaltatore possano essere esercitati anche « nei confronti dell'imprenditore appaltante durante l'esecuzione dell'appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto ». Dopo di che, appunto, resterà applicabile, a favore dei dipendenti dell'appaltatore, proprio l'articolo 1676 del codice civile: essi potranno « proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto », e tuttavia solo, ormai, « fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi prepongono la domanda ». Ma la norma codicistica è applicabile, pacificamente, anche nel secondo ordine di ipotesi: per quanto la legge la ricordi in modo espresso, curiosamente, soltanto in occasione di una di esse.

2. La tutela accordata dall'articolo 1676 del codice civile non ha, pertanto,

scarsa portata. Di fatto, accade tuttavia che, prima ancora che il dipendente proponga la domanda prevista dalla norma, l'appaltatore abbia talvolta ceduto ad un terzo proprio quel suo credito verso l'appaltante, sulla cui perdurante consistenza si fonda e nel contempo trova il suo limite la possibilità stessa di far valere il credito di lavoro verso l'appaltante medesimo. La cessione del credito può, allora, presentarsi come occasionale od episodica (l'ipotesi-base, in sostanza, posta dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile a fondamento delle articolate discipline che reggono il più generale fenomeno della circolazione della ricchezza). Ma può anche inscriversi in un contesto organico e sistematico di gestione imprenditoriale della cessione dei crediti: quel che avviene, oggi, mediante il contratto (atipico) di *factoring*, introdotto ormai, da tempo, anche in Italia.

Vi fanno ricorso, appunto, quei fornitori di beni o di servizi che vogliono premunirsi – pur pagando un qualche scotto – contro il rischio dell'insolvenza dei loro clienti. Il fornitore si obbliga allora a sottoporre al *factor* tutti o parte dei contratti conclusi e da concludere con clienti; a sua volta, il *factor* si riserva, valutata la solvibilità dei clienti, di approvare o no i crediti nascenti da tali contratti; il fornitore si obbliga inoltre a cedere al *factor* i crediti da lui approvati, ed il *factor*, di conseguenza, si impegna a versare al fornitore, alla loro scadenza, il corrispettivo pattuito per la cessione (come dire: l'importo dei crediti stessi, decurtato di una somma stabilita a copertura dei rischi assunti, delle spese di riscossione e così via). Il *factor*, così facendo, copre il rischio che assume (un « rischio calcolato », d'altronde, data la sua facoltà di approvare o no i singoli contratti), ripartendolo entro la massa dei crediti acquistati. Egli, dunque, come conclude la dottrina, compera il credito, e lo riscuote presso il debitore solvibile come credito proprio.

Si pone il problema se, in questo caso – cioè quando l'appaltatore abbia ceduto il credito che ha verso l'appaltante ad un terzo prima che il dipendente abbia proposto l'azione verso l'appaltante stesso –, l'obbligo di questi di provvedere al pagamento di quanto dovuto al dipendente debba ancora considerarsi esistente, in quanto ancorato alla sussistenza oggettiva del debito dell'appaltante medesimo: escludendo, con ciò, la rilevanza di qualsiasi mutamento del soggetto creditore, sia esso ancora l'appaltatore (debitore originario), o invece altro soggetto che, comunque, si sia reso cessionario del credito.

3. La questione si presenta spesso, nella pratica, in particolare – secondo la circostanziata denunzia che se ne legge, a firma di Nino Raffone, ne *l'Unità* del 5 aprile e del 18 ottobre 1993 –, nei casi dell'attività, davvero truffaldina, di diverse imprese di pulizie che, per quanto prive di una reale sede legale, di capitali adeguati e di una qualche organizzazione imprenditoriale, egualmente raccolgono da enti pubblici e da imprese private appalti per somme elevatissime, e pagano le retribuzioni ai loro dipendenti sin quasi al termine dell'appalto; ma, quando questo sta per cessare, non corrispondono più le ultime mensilità, né le spettanze di fine rapporto, e per di più si rendono irreperibili, cosicché diventa arduo perfino notificare loro il ricorso. Al committente, nel frattempo – qualora non abbia già pagato per intero quanto dovuto –, si è sostituito un terzo (una banca o altri), in genere mediante, appunto, il sistema del *factoring*.

Può sembrare un facile giochetto. Ma una recente e finemente argomentata sentenza del pretore di Torino (dott.ssa Nardin), del 5 maggio 1993, di cui non constano precedenti, ma alla quale è poi seguita un'altra che porta ad identiche conclusioni, ha dimostrato come questo « ancoraggio » dell'obbligo del committente alla sola, oggettiva ed effettiva esistenza del credito – ancorché nel frattempo ceduto – nel momento in cui viene proposta la domanda, ben si concili con la stessa disciplina della cessione dei crediti. Per questa normativa, infatti, è fondamentale (quando il credito non abbia carattere

« strettamente personale » e il trasferimento non sia vietato dalla legge) il principio secondo il quale è indifferente, per il debitore ceduto (del quale, in linea di massima, non si richiede neppure il consenso), l'identità del soggetto nei cui confronti egli effettua il pagamento. Ma la cessione non può neppure nuocere al terzo ceduto, che pertanto conserva la possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni (escluse quelle personali) che avrebbe potuto opporre al cedente: tra le quali, anche quelle (eminentemente oggettive) che si riferiscono all'avvenuto adempimento anche parziale dell'obbligazione. Quindi, il committente (appaltante) che non abbia ancora pagato il proprio debito all'appaltatore, ricevuta la domanda dei dipendenti di questi e pagate le somme ancora loro dovute, sarà tenuto nei confronti del cessionario (esattamente come lo sarebbe nei riguardi del creditore cedente) solo nei limiti dell'eventuale differenza tra quanto originariamente dovuto quale corrispettivo dell'opera o servizio appaltato, e quanto già corrisposto ai dipendenti dell'appaltatore cedente. È vero che la lettera della legge sembra fare riferimento alla sussistenza del credito in capo all'appaltatore: ma – prosegue quella sentenza – la cessione di un proprio diritto da parte di un soggetto (l'appaltatore cedente) non può annoverare tra i suoi effetti anche quello di estinguere altri diritti di credito, autonomamente considerati dall'ordinamento, di altri e diversi soggetti (i dipendenti) nei confronti di un terzo (debitore ceduto). Pertanto, solamente l'oggettivo venir meno della sussistenza del debito del committente per il compimento dell'opera o del servizio appaltato può far venir meno anche i diritti di questi soggetti a soddisfarsi sulle somme da lui ancora dovute all'appaltatore. Sarà il cessionario, poi, a vedersi opporre il parziale adempimento dell'obbligazione ceduta.

4. Ai presentatori di questa proposta di legge sembra che valga la pena di recepire positivamente in legge il meccanismo così lucidamente tratteggiato in giurisprudenza. La ragione logico-giuridica e nel contempo politica sta in ciò, che esso salvaguarda la garanzia del pagamento delle somme ancora dovute ai dipendenti dell'appaltatore, così come voluto dalla norma codificata, e nello stesso tempo la armonizza – proprio come conclude la menzionata sentenza – « con il nuovo sistema di diffusa cessione dei crediti, in relazione al quale le società di *factoring*, acquistando crediti per somme inferiori al loro valore effettivo, si accollano tutti i rischi imprenditoriali connessi alla loro attività, e quindi anche il rischio relativo alla parzialità degli adempimenti ». Il che, ovviamente, non comporta anche il recupero delle somme già eventualmente pagate dal committente (debitore ceduto) al cessionario in forza del contratto di *factoring*; ma, quanto meno, impedisce pagamenti ulteriori di somme sulle quali esiste (e finché esiste) un diritto dei lavoratori ad ottenerle con azione diretta verso il committente medesimo.

La proposta di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi rispetta, del resto, la struttura civilistica – che assume come proprio oggetto crediti nascenti da un rapporto di lavoro, ma non fa dell'appaltante (o committente) un nuovo datore di lavoro – dell'azione diretta prevista dall'articolo 1676 del codice civile.

Per quanto attiene alla proponibilità di codesta azione pur se nel frattempo (cioè prima della proposizione della domanda) il credito sia stato in qualsiasi modo ceduto, sembra in ogni caso ai presentatori che lo strumento migliore e più efficace, anche per intervenire su comportamenti fraudolenti già posti in essere, sia quello della norma interpretativa, ed in tal senso ci si esprime infatti nell'articolo unico in cui si sostanzia la proposta di legge.

Naturalmente, rimangono aperti altri problemi, relativi ai mezzi più efficaci per indurre i committenti ad un reale controllo sulla correttezza dell'impresa appaltatrice nei rapporti con i suoi dipendenti. Con ogni probabilità, sarebbe appropriato, allo scopo, stabilire altrettanti momenti di responsabilità solidale del committente,

ben oltre i limiti attuali, per quanto attiene al trattamento economico e normativo, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge in tema di previdenza e di assistenza, nonché all'approntamento delle misure di sicurezza e delle cautele antinfortunistiche. Una responsabilità di questo tipo viene suggerita, ad esempio, dall'articolo 9 della proposta di legge a firma Ghezzi ed altri presentata nel corso della attuale legislatura (A.C. n. 413), e già durante la precedente (A.C. n. 2324). Ma si tratta di problematiche più ampie, tipicamente lavoristiche, da considerarsi in un contesto ed entro una visuale assai più estesa di quanto non sia consentito dalla pura e semplice proposta di interpretazione autentica e migliore puntualizzazione della disciplina disposta dal solo articolo 1676 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1676 del codice civile si interpreta nel senso che l'azione diretta che esso consente può essere esercitata anche se, prima della proposizione della domanda, il credito dell'appaltatore sia stato in qualsiasi modo ceduto.